

INCAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE

INFERMITA' DI MENTE, INTERDIZIONE, INABILITAZIONE

Nuova Giur. Civ., 2017, 4, 477 (nota a sentenza)

INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - «FORZA ESPANSIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E DISAPPLICAZIONE DELL'INTERDIZIONE E DELL'INABILITAZIONE»

di Matteo Mattioni (*)

Trib. Mantova, 19 luglio 2016

c.c. art. 429

L. 09-01-2004, n. 6, 1.

A oltre dieci anni dall'introduzione dell'amministrazione di sostegno, che ha lasciato sopravvivere, in posizione residuale, gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, le istanze politiche e dottrinali favorevoli all'abrogazione delle due misure tradizionali non mancano d'influenzare la giurisprudenza di merito. Il commento si sofferma criticamente su questa tendenza, prendendo spunto da un recente provvedimento del tribunale di Mantova, il quale, per far luogo all'applicazione dell'amministrazione di sostegno, ha disposto la revoca dell'inabilitazione in una fattispecie in cui erano ancora attuali le cause che ne avevano richiesto l'adozione: ciò in ossequio all'assunto per cui «tutto quello che si fa con l'interdizione si può fare anche con l'amministrazione di sostegno», e sostanzialmente disapplicando l'art. 429 cod. civ., tutt'ora vigente.

Sommario: I. Il caso - II. Le questioni - 1. Interdizione e inabilitazione: dalla residualità... - 2. ... alla disapplicazione. In particolare: la c.d. interpretazione estensiva dell'art. 429 cod. civ. - 3. Segue: critica. - III. I precedenti - IV. La dottrina

I. Il caso

Un'anziana signora, affetta - tra l'altro - da seri disturbi psichiatrici, viene inabilitata nel 2003. Tale misura si rivela ben presto inadeguata per le esigenze di cura della donna, la quale, a causa delle patologie che l'affliggono, da un lato non è in grado di recepire le informazioni del personale sanitario in ordine alle cure di cui abbisogna né di esprimere consapevolmente la propria volontà al riguardo; dall'altro lato, non è in grado di compiere in autonomia i necessari atti quotidiani di ordinaria amministrazione (come il prelievo di contanti in banca), esulanti - com'è noto - dalle competenze del curatore.

Quest'ultimo, nel 2016, si rivolge pertanto al tribunale, rappresentando quanto sopra e chiedendo la revoca dell'inabilitazione, con contestuale istanza di trasmissione degli atti al giudice tutelare per la sottoposizione dell'incapace all'amministrazione di sostegno. Nel ricorso il curatore osserva come, a fronte del perdurare delle serie condizioni psicofisiche dell'incapace che ne avevano giustificato l'inabilitazione, costei necessiti di essere assistita o rappresentata anche nell'ordinaria amministrazione del suo patrimonio, oltre che nelle decisioni relative alla cura della sua persona; osserva, inoltre, come l'amministrazione di sostegno appaia la misura più adeguata, nel caso concreto, a proteggere l'incapace.

Nell'accogliere il ricorso, il tribunale affronta la questione dell' *interpretazione dell'art. 429 cod. civ.*, che letteralmente consente la revoca dell'inabilitazione soltanto ove ne siano cessate le cause, nonché - seppure per implicito - la questione del *rapporto tra l'amministrazione di sostegno e le altre misure di protezione degli incapaci* previste dall'ordinamento.

II. Le questioni 1. *Interdizione e inabilitazione: dalla residualità...*

Il provvedimento in commento, se da un lato si segnala per la novità della soluzione interpretativa adottata, dall'altro si inserisce nel solco di una consolidata linea evolutiva della giurisprudenza in materia di misure di protezione degli incapaci. Di questa evoluzione, come si dirà, il provvedimento rappresenta una sorta di sviluppo estremo o - se si vuole - di estrema deriva.

Il filone giurisprudenziale di cui si tratta è quello che afferma la *residualità* dell'interdizione e dell'inabilitazione rispetto all'amministrazione di sostegno: orientamento ormai costante della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, inaugurato già all'indomani della novella di cui alla l. 9.1.2004, n. 6, il quale riconosce alle due misure tradizionali un ruolo secondario e del tutto marginale rispetto all'amministrazione di sostegno, intorno alla quale il legislatore ha rifondato il sistema della tutela degli incapaci (v. *infra*, sez. III). Questa residualità si esplica, in sede di scelta della misura da applicare a una data persona, nella concreta preferenza per l'amministrazione di sostegno in quanto strumento "a carattere generale" o - come affermato in giurisprudenza - « *strumento ordinario per la protezione dei soggetti deboli*» (Trib. Trieste, 5.10.2006; quasi in termini Trib. Teramo- Atri, 4.2.2005, entrambe *infra*, sez. III).

Tale impostazione trova fondamento sia nel dato positivo, sia nelle opzioni di valore sottese alla l. n. 6/2004 - ma già caratterizzanti il movimento dottrinale precedente - e ampiamente recepite dalla giurisprudenza negli anni successivi.

Dal primo punto di vista, è lo stesso legislatore ad aver sancito la primazia dell'amministrazione di sostegno in sede di riforma del Titolo XII del Libro I del codice civile. Com'è noto, a far tempo dalla novella l'interdizione non «deve» più essere pronunciata nei confronti dell'infermo di mente, come disponeva il precedente testo dell'art. 414 cod. civ.: tale pronuncia, nel mutato quadro normativo, è discrezionale e va assunta solo «quando ciò è necessario per assicurare la [...] adeguata protezione» della persona (nuovo art. 414 cod. civ.). E tale requisito di necessità vale senza dubbio anche per l'inabilitazione (art. 415 cod. civ.), stante il collegamento fra i presupposti di tale misura e quelli dell'interdizione (cfr. Spangaro, 377 s., *infra*, sez. IV). Quanto al fondamento assiologico della residualità dell'interdizione e dell'inabilitazione, bisogna ricordare che la novella del 2004 ha introdotto nell'ordinamento il valore della « *massima salvaguardia dell'autodeterminazione del soggetto in difficoltà*» (Trib. Sulmona, 26.8.2013, *infra*, sez. III) attraverso l'affermazione del principio della « *minore limitazione possibile della capacità di agire*» sancito dall'art. 1 l.

6/2004 e codificato dall'art. 409, comma 1°, cod. civ. Inoltre, l'introduzione del nuovo istituto, caratterizzato da una spiccata duttilità e tutto incentrato sulle esigenze, i bisogni, le aspirazioni della persona bisognosa di protezione (artt. 409, comma 2°, e 410, comma 1°, cod. civ.), ha determinato - anche, e soprattutto, nella percezione della giurisprudenza - « il superamento del momento autoritativo, a favore di un'effettiva protezione della [...] persona [...] in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo» (Trib. Sulmona, 26.8.2013). È dunque in base a tali principi che la riforma del 2004 ha innovato il precedente quadro legislativo (di « una vera e propria rivoluzione istituzionale» ha parlato Trib. Modena, 5.11.2008, in *Foro it.*, 2009, I, 37 ss.), del quale - d'altra parte - erano stati da tempo evidenziati gli « eccessi impeditivi, la mancanza di valore terapeutico, il favor pressoché esclusivo per familiari e terzi, l'inevitabilità della pubblicità negativa, la complessità delle revoche e modifiche» (Trib. Perugia, 17.10.2013, *infra*, sez. III).

Bisogna dire subito, però, che la residualità dell'interdizione e dell'inabilitazione non comporta l'inapplicabilità assoluta di tali misure, dovendosi pur sempre riconoscere loro un campo di applicazione non nullo, per quanto limitato. Ciò è stato espressamente riconosciuto anche dal S.C., il quale ha affermato che «[l]interdizione è, rispetto all'amministrazione di sostegno, misura residuale, ma tuttavia applicabile» (Cass., 24.7.2009, n. 17421, *infra*, sez. III; e l'osservazione vale senz'altro anche per l'inabilitazione, dato lo stretto legame sistematico tra le due misure di protezione riconosciuto dalla dottrina, tra cui Spangaro, 377); e tale consapevolezza si ritrova anche nella giurisprudenza di merito, la quale ha riconosciuto che «[i]l concetto di residualità [...] non può scalfire l'idea della infungibilità dell'interdizione» (Trib. Trani, 21.5.2008, *infra*, sez. III).

Naturalmente, l'ambito di applicazione dell'interdizione e dell'inabilitazione è individuato in via residuale rispetto a quello dell'amministrazione di sostegno e limitato ai soli casi in cui quest'ultima sia «inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario» (art. 413, comma 4°, cod. civ.). Obiettivo, questo della piena tutela della persona, che dev'essere perseguito, da un lato, alla luce del già citato principio della minor limitazione possibile della capacità d'agire e, dall'altro lato, tenendo conto delle circostanze concrete in cui il soggetto si trova. Sotto quest'ultimo aspetto, è frequente il ricorso a taluni criteri di scelta:

- quello del "clima" familiare in cui la persona vive, criterio che suggerisce il ricorso all'interdizione in caso di conflitti endofamiliari tali da richiedere l'attribuzione di « poteri più forti ed univoci» al rappresentante legale (Cass., 24.7.2009, n. 17421, dove è tratta la citazione; Trib. Perugia, 17.10.2013);
- quello della consistenza e della complessità del patrimonio della persona (Cass., 26.7.2013, n. 18171, *infra*, sez. III) e, dunque, della complessità dell'attività che dev'essere compiuta per suo conto (Cass., 12.6.2006, n. 13584; Cass., 26.10.2011, n. 22332; tutte *infra*, sez. III; nonché Trib. Perugia, 17.10.2013);
- quello della gravità e della (ir)reversibilità delle condizioni psicofisiche della persona (Cass., 26.7.2013, n. 18171; Trib. Trani, 21.5.2008; Cass., 26.10.2011, n. 22332; Trib. Perugia, 17.10.2013; Trib. Oristano, 20.4.2004, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce «Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno», n. 63; Trib. Benevento, 15.2.2005, *ivi*, 2005, voce cit., n. 97);
- quello della necessità di impedire alla persona di avere contatti con l'esterno, ossia al di fuori della consueta rete sociale di protezione (Trib. Perugia, 17.10.2013);
- quello della potenzialità autolesiva o eterolesiva della persona (Cass., 12.6.2006, n. 13584; Trib. Castrovillari, 15.11.2012, *infra*, sez. III).

È invece generalmente ritenuto irrilevante il grado dell'infermità o della incapacità del soggetto di attendere ai propri interessi: ciò secondo un orientamento anticipato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Modena, 15.11.2004, *infra*, sez. III) e ormai assolutamente pacifico (a partire da Cass., 12.6.2006, n. 13584). L'amministrazione di sostegno è pertanto applicabile anche nei casi più gravi d'infermità, come del resto emerge dallo stesso art. 404 cod. civ., il quale, identificando i beneficiari dell'istituto con coloro che si trovano nella «impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi», implicitamente sancisce l'applicabilità dell'amministrazione di sostegno anche laddove tale impossibilità sia totale o permanente (*contra*, isolatamente, Trib. Firenze, 3.6.2004, in *Foro it.*, 2005, I, 3482 ss., e Trib. Monza, 6.7.2004, in *Giur. merito*, 2005, I, 242 ss., le quali - argomentando dagli artt. 409 e 410 cod. civ. - affermano che l'amministrazione di sostegno presuppone l'esistenza di una residua capacità; sul punto, in dottrina, v. - per tutti - Roma, *L'amministrazione di sostegno: i presupposti applicativi e i difficili rapporti con l'interdizione*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2004, 993 ss. e spec. 1006 ss.).

2. ... alla disapplicazione. In particolare: la c.d. interpretazione estensiva dell'art. 429 cod. civ.

Se la giurisprudenza largamente prevalente è nel senso appena illustrato, bisogna tuttavia rilevare che è in atto un processo - di matrice dottrinale, ma al quale partecipa anche parte della giurisprudenza di merito - di "sterilizzazione" per via ermeneutica dell'interdizione e dell'inabilitazione: un orientamento volto a disconoscere l'esistenza di un autonomo ambito di applicazione di questi istituti e a ricondurre qualsiasi ipotesi d'incapacità al terreno dell'amministrazione di sostegno. Tale impostazione rappresenta - come già anticipato - una *deriva* del principio di residualità sopra illustrato e trova il proprio fondamento negli stessi caratteri fondamentali dell'amministrazione di sostegno.

In primo luogo, infatti, questo dilagare dell'amministrazione di sostegno trova ragione nell'obiettiva conformazione dell'istituto e, in particolare, nella sua modulabilità secondo le concrete esigenze del beneficiario e nella sua maggiore agilità procedurale. Tali peculiarità rendono più agevole e, dunque, preferibile il ricorso all'amministrazione di sostegno piuttosto che all'interdizione e all'inabilitazione, le quali sono meno duttili da un punto di vista sostanziale e, d'altra parte, più rigide dal punto di vista processuale. Il secondo fondamento dell'orientamento in questione ha, invece, natura "ideologica" e consiste nel fatto che l'amministrazione di sostegno rappresenta l'emanazione di valori - ampiamente recepiti in dottrina e in giurisprudenza - dotati di una "forza espansiva" pressoché illimitata (il rispetto della persona dell'incapace, la salvaguardia massima della sua autonomia, la non afflittività della tutela, ecc.). Per contro, interdizione e inabilitazione sono viste - ormai da più di trent'anni a questa parte - come istituti dal carattere

avvilente, mortificante, ghetizzante: come una «risposta eccessivamente severa, frutto di concezioni ormai superate in sede psichiatrica, funzionale prevalentemente agli interessi dei familiari o dei terzi e che finisce per comprimere o per annullare alcuni tra i diritti fondamentali della persona, risultando sicuramente sproporzionata rispetto alle necessità di salvaguardia della grande maggioranza dei sofferenti psichici» (Cendon, 623, *infra*, sez. IV).

Queste due fondamentali ragioni hanno consentito all'amministrazione di sostegno di "fagocitare", nella prassi giudiziaria, i due tradizionali istituti del Titolo XII (cfr. Delle Monache, 178, *infra*, sez. IV), dei quali - non a caso - si propugna ormai da tempo l'abrogazione (*infra*, sez. IV). Parte della giurisprudenza, già *de iure condito*, ha infatti sposato l'impostazione dei fautori dell'abrogazione, secondo cui «tutto quello che si fa con l'interdizione si può fare anche con l'amministrazione di sostegno» (così recita l'introduzione della proposta di legge n. 1985 del 23.1.2014, su cui v. *infra*, sez. IV), con conseguente impiego dell'amministrazione di sostegno quale misura " *bonne à tout faire*" e correlativa disapplicazione delle pur vigenti norme in tema di inabilitazione e interdizione.

In questo solco si inserisce il provvedimento in esame, il quale, in presenza di una situazione di totale e permanente incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi, dispone la revoca dell'inabilitazione per far luogo - previa trasmissione degli atti al giudice tutelare - alla nomina di un amministratore di sostegno. Più in particolare, la decisione interviene su una fattispecie concreta caratterizzata dalla permanenza delle cause dell'inabilitazione e dalla sussistenza di diversi elementi (segnatamente, l'irreversibilità della patologia e l'autolesività del soggetto) che, secondo i criteri giurisprudenziali più sopra riferiti, avrebbero richiesto - se non la conferma dell'inabilitazione, stante la necessità dell'incapace « *di essere assistita e rappresentata non solo nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, ma anche e soprattutto negli atti quotidiani di ordinaria amministrazione*» (sono parole del provvedimento in commento) - l'applicazione dell'interdizione: infatti, come si apprende dallo stesso provvedimento, l'incapace - di età assai avanzata e affetta da disturbi psichiatrici - non solo appariva versare in condizioni psicofisiche irreversibili, ma aveva anche dato prova di essere pericolosa per sé medesima, avendo omesso di sottoporsi alle cure prescritte, «*c on considerevoli rischi per la sua salute*» (così, ancora, il provvedimento in commento).

Peraltro, la stringata motivazione in diritto del provvedimento non si diffonde sulle ragioni della scelta di far luogo all'amministrazione di sostegno anziché all'interdizione, appuntandosi esclusivamente sull'interpretazione dell'art. 429, comma 1°, cod. civ. al fine di giustificare la revoca dell'inabilitazione pur nel permanere delle relative cause.

Tale disposizione, com'è noto, vieta una simile soluzione, prevedendo che, «[q]uando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate»: ne discende il corollario - derivante dall'interpretazione *a contrario* (che in questo caso è d'obbligo, trattandosi di una disposizione procedimentale relativa alla costituzione di uno *status*: v. in tal senso Tarello, 126, *infra*, sez. IV) - che la revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione non è consentita allorché le relative cause non siano cessate. Per superare questo ostacolo normativo, il tribunale afferma la necessità di interpretare *estensivamente* la norma di legge: afferma, infatti, che «[*p*] *ur non essendo venuta meno la causa dell'inabilitazione [...] nel caso debb[o] no ritenersi cessati, alla luce del mutato quadro normativo [...], i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'inabilitazione [...] e che, alla luce dei principi sanciti dalla l. n. 6/2004, la misura di tutela che risulta più opportuna nel caso sia la nomina di un amministratore di sostegno*». Si ritiene quindi « *che sia consentita una interpretazione estensiva dell'art. 429 cod. civ. nel senso sopra indicato*», ossia nel senso che la citata disposizione consenta la revoca dell'interdizione anche se la relativa causa non sia cessata.

Tale soluzione sembra replicare quella che si ritrova - con maggior dovizia di argomenti, peraltro non del tutto convincenti alla luce di quanto si dirà in appresso - anche in altri provvedimenti di merito, nei quali è sostenuta la tesi che, a seguito della novella del 2004, tra le cause di cessazione dell'interdizione e dell'inabilitazione debba farsi rientrare anche la possibilità di applicare l'amministrazione di sostegno (in tal senso v. Trib. Bologna, 19.3.2007; Trib. Monza, 13.4.2007; Trib. Bologna, 24.12.2010; tutte *infra*, sez. III). In altre parole, l'art. 429 cod. civ. dovrebbe essere interpretato nel senso di ritenere cessata la causa dell'inabilitazione o dell'interdizione anche nel caso in cui si accerti che, al fine di garantire un'adeguata protezione dell'interessato, sia idonea e sufficiente l'applicazione dell'amministrazione di sostegno: ciò sia per la chiara volontà del legislatore - testimoniata, fra l'altro, dall'onnicomprendente formulazione dell'art. 404 cod. civ. - di fare di tale istituto lo strumento generale e prioritario di protezione delle persone prive di autonomia, sia per la necessità di dare rilevanza nell'ambito del giudizio di revoca al *ius superveniens* e, dunque, alla possibilità di applicare la nuova e prioritaria misura dell'amministrazione di sostegno, non potendosi ritenere - in quanto paradossale e contrario a una lettura costituzionalmente orientata della legge - che il giudicato precluda di riesaminare, alla luce della nuova disciplina, un caso già deciso con pronuncia di interdizione o inabilitazione.

È evidente che tale operazione non ha nulla a che vedere con l'interpretazione estensiva, andando completamente al di là della lettera dell'art. 429 cod. civ., il quale anzi viene in tal modo *svuotato* di ogni contenuto precettivo, cioè disapplicato. Tale operazione, del tutto estranea ai tradizionali criteri dell'ermeneutica normativa, è volta a consentire un riesame *præter legem* delle interdizioni e delle inabilitazioni già disposte, e ciò addirittura - come si è ritenuto - in via officiosa (Trib. Bologna, 24.12.2010, secondo cui «non si ravvisano ostacoli ad una revoca - anche d'ufficio - dell'inabilitazione, contestuale al rigetto della domanda di interdizione dell'inabilitato e alla trasmissione degli atti al giudice tutelare»).

3. *Segue: critica.*

La riferita impostazione - favorevole all'applicazione generalizzata dell'amministrazione di sostegno al fine di far fronte a *qualsiasi* esigenza di protezione delle persone prive di autonomia -, se appare legittima *de iure condendo*, non è accettabile quale criterio di applicazione del *ius conditum*, in quanto contrastante sia col sistema delle tutele delineato dal legislatore ed elaborato dalla giurisprudenza, che ha concorso a individuare i singoli ambiti d'applicazione degli istituti del Titolo XII, sia coi principi fondamentali dell'ordinamento.

Invero, la retta interpretazione dell'art. 429 cod. civ. non solo conduce a ritenere inammissibile la revoca dell'inabilitazione in casi come quello di cui al provvedimento in esame, ma disvela altresì la precisa fisionomia dei rapporti tra gli istituti del Titolo XII. Ciò, in particolare, emerge dalla considerazione complessiva della disposizione, il cui comma 3° prevede che, «[s]e nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale [...] dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Ebbene, il combinato disposto dei commi 1° e 3° dell'art. 429 cod. civ. mostra chiaramente quale sia, secondo il diritto positivo, il ruolo dell'amministrazione di sostegno nel sistema delle misure di protezione: essa è collocata in un momento logicamente successivo al venir meno delle cause dell'interdizione o dell'inabilitazione, ossia in un momento in cui le condizioni del soggetto appaiono meno critiche di quelle che avevano dato luogo all'applicazione di una delle altre due misure, pur non essendo tali da consentire il pieno recupero della capacità d'agire. In altre parole, i presupposti dell'amministrazione di sostegno rappresentano un *minus* rispetto a quelli - più gravi - dell'interdizione e dell'inabilitazione, che la giurisprudenza ricerca alla stregua dei criteri più sopra ricordati (conflittualità familiare, complessità patrimoniale, irreversibilità della patologia, ecc.): si tratta, naturalmente, di presupposti omogenei da un punto di vista qualitativo, ma di grado diverso sotto il profilo quantitativo, cioè con riferimento alla loro intensità (Roma, *op. cit.*, 1028 ss., parla di una «identità sostanziale» tra i presupposti applicativi dei diversi istituti).

È dunque evidente come qualsiasi impostazione volta a negare il riconoscimento di un autonomo ambito di applicazione all'interdizione e all'inabilitazione rispetto all'amministrazione di sostegno, propugnando il ricorso generalizzato a quest'ultima, si scontri col quadro risultante dal diritto positivo e, ancor prima, col dato innegabile della persistente vigenza dei due istituti tradizionali, che il legislatore del 2004 ha inteso conservare (in tal senso v. Anelli, 4196; Bonilini, 17 ss.; Piccinni, 513 ss.; tutti *infra*, sez. IV). Il fatto che il legislatore del 2004, novellando il Titolo XII, non abbia abrogato i preesistenti istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione - ma, al contrario, li abbia addirittura riformati, così manifestando nel modo più chiaro la volontà di conservarli - è un fatto con cui l'interprete *deve* fare i conti e che non può essere sminuito come se fosse dipeso da ragioni di mera opportunità politica, come ha sostenuto chi propugna l'inutilità di detti istituti (si legge nella proposta di legge n. 1985 - su cui v. *infra*, sez. IV - che nel 2004 la scelta abrogativa non fu perseguita per una mera ragione di «accortezza tattica, che ispirò il legislatore del tempo, durante una fase in cui i tempi ancora non apparivano maturi per il cambiamento più radicale»). Basti pensare, per rendersi conto dell'importanza del ruolo che essi svolgono tutt'ora nel sistema del Titolo XII, che la stessa disciplina dell'amministrazione di sostegno è in parte fondata su quella dell'interdizione e dell'inabilitazione in ragione del rinvio previsto dall'art. 411, comma 4°, cod. civ., il quale prevede che il giudice tutelare, nel decreto di nomina dell'amministratore, possa «disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni».

Pertanto, qualsiasi operazione ermeneutica che, ignorando tali dati, si risolva nell'*abrogazione* della normativa in materia di inabilitazione e interdizione, non può ritenersi accettabile: e ciò non solo alla stregua dei canoni generali dell'ermeneutica normativa e, in particolare, dell'interpretazione sistematica della legge (la quale consiste appunto nel ricercare il significato degli enunciati normativi alla luce della collocazione di essi nel sistema giuridico complessivo o nell'insieme delle disposizioni che disciplinano una determinata materia o istituto: v. Guastini, *Interpretare e argomentare*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, Giuffrè, 2011, 296 ss.), ma anche, più in generale, alla luce della stessa fisionomia istituzionale dell'ordinamento giuridico (il quale, da un lato, è fondato sulla separazione tra potere legislativo e potere giudiziario, di talché il giudice non può disapplicare la norma vigente per il solo fatto di non ritenerla rispondente ai valori del tempo, e, dall'altro lato, è informato al principio per cui l'attività ermeneutica tende sia all'inveramento della volontà del legislatore storico, sia - prima ancora - all'attribuzione di un significato non nullo agli enunciati normativi, come richiesto dall'art. 12, comma 1°, preleggi). L'interprete, condivida o no le ragioni di politica del diritto sottese alle istanze di abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione, deve quindi rilevare e valorizzare le differenze sostanziali e procedurali che intercorrono fra le tre misure di protezione previste dal codice, relative: 1) ai presupposti, ossia all'ambito di applicazione di ciascun istituto; 2) agli effetti, ossia all'entità della limitazione della capacità conseguente all'applicazione di ciascuno di essi; 3) al procedimento di applicazione. Singolarmente apprezzate, tali differenze si risolvono in ciò:

1) che, mentre l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno è assai ampio (art. 404, comma 1°, cod. civ.), gli ambiti applicativi dell'interdizione e dell'inabilitazione sono più precisamente individuati (artt. 414 e 415 cod. civ.) e si trovano in rapporto di *species a genus* col primo;

2) che, mentre l'amministrazione di sostegno instaura - quantomeno nei voti del legislatore - un regime di incapacità "su misura", l'inabilitazione e l'interdizione danno luogo a limitazioni standardizzate della capacità d'agire: ciò che si spiega in base alla particolare intensità dei presupposti dell'interdizione e dell'inabilitazione, in presenza dei quali il legislatore ha ritenuto, ai fini dell'*effettività* della tutela, di sottrarre all'autorità giudiziaria ogni discrezionalità circa l'entità della limitazione della capacità d'agire;

3) che, mentre l'amministrazione di sostegno è disposta per decreto del giudice tutelare ad esito di un procedimento «alquanto destrutturato» (Chizzini, in Bonilini- Chizzini, *L'amministrazione di sostegno*, Cedam, 2004, 307) che si svolge dinanzi a lui (art. 407 cod. civ.), l'interdizione e l'inabilitazione sono disposte per sentenza dal tribunale ad esito di un procedimento caratterizzato da penetranti poteri officiosi dell'autorità giudiziaria (artt. 418 e 419 cod. civ.) (nel senso della « *maggiore agilità della [...] procedura applicativa*» dell'amministrazione di sostegno v. anche Cass., 12.6.2006, n. 13584; per contro, la «complessità delle revoche e delle modifiche» dei provvedimenti d'interdizione e d'inabilitazione è lamentata dai promotori della proposta di legge n. 1985, già più volte citata): ciò che si spiega in base alla particolare gravità delle conseguenze dell'applicazione dei due istituti "tradizionali".

Tali differenze danno conto, ancora una volta, di una precisa gradazione fra i tre istituti e della necessità di evitare le indebite sovrapposizioni che la fisionomia dell'amministrazione di sostegno astrattamente consente, ma che il sistema impone di rifuggire al fine di evitare conseguenze non solo contrarie allo spirito della legge, ma addirittura lesive dei presidi che il legislatore ha posto a tutela della libertà giuridica dell'individuo. Si pensi, per esempio, alle amministrazioni di sostegno disposte con decreti di contenuto generico (frequenti, purtroppo, nella prassi giudiziaria), tali da privare il beneficiario della capacità di compiere qualsiasi atto di straordinaria o di ordinaria amministrazione, o anche solo di straordinaria amministrazione: simili provvedimenti - astrattamente consentiti dalla duttilità dell'amministrazione di sostegno - si risolvono nell'interdizione o nell'inabilitazione larvata del beneficiario, disposta in violazione delle garanzie procedurali che la legge prevede in relazione a queste misure. Tali operazioni appaiono come veri e propri *abusi* dell'istituto dell'amministrazione di sostegno (parla di "frode alla legge" Bonilini, 24 ss. e spec. 26 s.), ai quali rischia di condurre, se non filtrata attraverso la retta applicazione del diritto positivo, la retorica della "misura più dignitosa".

III. I precedenti

A far tempo dalla novella del 2004, la residualità dell'interdizione e dell'inabilitazione rispetto all'amministrazione di sostegno è stata espressamente affermata da Cass., 12.6.2006, n. 13584, in *Giur. it.*, 2009, 134 ss.; Cass., 22.4.2009, n. 9628, in questa **Rivista**, 2009, I, 963 ss.; Cass., 24.7.2009, n. 17421, in *Fam. e dir.*, 2009, 1085 ss.; Cass., 1° .3.2010, n. 4866, in *Giur. it.*, 2010, 2301 ss.; Cass., 26.10.2011, n. 22332, in *Dir. fam. e pers.*, 2012, 215 ss.; Cass., 26.7.2013, n. 18171, in *Foro it.* 2013, I, 3210 ss. Per la giurisprudenza di merito v. almeno Trib. Modena, 15.11.2004, in *Giur. it.*, 2005, 714 ss.; Trib. Teramo-Atri, 4.2.2005, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce «Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno», n. 86; Trib. Bologna, 11.7.2005, in *Foro it.*, 2005, I, 3482 ss.; Trib. Venezia, 13.10.2005, in questa **Rivista**, 2006, I, 579 ss.; Trib. Trieste, 5.10.2006, in *Giur. it.*, 2007, 84 ss.; Trib. Modena, 16.10.2006, in *Giur. merito*, 2008, 44 ss.; Trib. Trani, 21.5.2008, in *Dir. fam. e pers.*, 2009, 234 ss.; Trib. Piacenza, 16.9.2008, ined. ma reperibile nella banca dati del *Foro it.*; Trib. Castrovillari, 15.11.2012, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce cit., n. 49; Trib. Sulmona, 26.8.2013, in *Foro it.*, 2013, I, 3211 ss.; Trib. Perugia, 17.10.2013, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce cit., n. 51. Peraltro, già prima del 2004 si erano registrate pronunce nel senso della necessità di una rilettura delle disposizioni in tema di incapacità legale adeguata alle rinnovate istanze sociali e ai principi costituzionali: tra queste v. Trib. Reggio Calabria, 12.7.1999, in *Dir. fam. e pers.*, 2000, 199 ss.

Possono indicarsi come precedenti del provvedimento in commento - nel senso che, a seguito della novella del 2004, tra le cause di cessazione dell'interdizione e dell'inabilitazione dovrebbe farsi rientrare anche la possibilità di applicare l'amministrazione di sostegno - Trib. Bologna, 19.3.2007, ined. ma reperibile nella banca dati *Leggi d'Italia*; Trib. Monza, 13.4.2007, *ivi*; Trib. Bologna, 24.12.2010, ined. ma reperibile nel sito www.personaedanno.it.

IV. La dottrina

Sulla residualità dell'interdizione e dell'inabilitazione rispetto all'amministrazione di sostegno v. almeno Bonilini, in Bonilini- Tommaseo, *Dell'amministrazione di sostegno. Artt. 404-413*, nel *Commentario Schlesinger*, Giuffrè, 2008, *sub art.* 404 cod. civ., 3 ss. e spec. 20 ss., nonché - da ultimo - Piccinni, in Mazzoni- Piccinni, *La persona fisica*, nel *Trattato Iudica-Zatti*, Giuffrè, 2016, 512 ss.

Sul legame sistematico tra interdizione e inabilitazione, «tale per cui le opzioni interpretative affermatesi con riferimento all'una sono sovente ritenute valide anche con riguardo all'altra», v. Spangaro, nel *Commentario Gabrielli*, Utet Giuridica, 2009, *sub art.* 415 cod. civ., 377 s.

Circa il rilievo, nella scelta tra l'amministrazione di sostegno e l'interdizione o l'inabilitazione, dell'irrecuperabilità della condizione psicofisica del soggetto, occorre ricordare come già i primi fautori della riforma (riuniti nel c.d. circolo di Venezia) avessero fermamente voluto il mantenimento dell'istituto dell'interdizione in funzione residuale per tutte le «situazioni di particolare gravità e di sicura irrecuperabilità»: così Cendon, *Infermi di mente e altri «disabili» in una proposta di riforma del codice civile*, in *Pol. del dir.*, 1987, 621 ss. e spec. 625 (dove è tratta la citazione).

Sul "dilagare" dell'amministrazione di sostegno nella prassi giurisprudenziale v., per tutti, Delle Monache, nel *Commentario Gabrielli*, Utet, 2009, *sub art.* 404 cod. civ., 169 ss., il quale riporta efficacemente il fatto che, «suggestionata dalle sirene inneggianti ad una presunta maggior valenza, sul piano assiologico, dell'amministrazione di sostegno, [...] la giurisprudenza di merito, già all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, dava prova della propria inclinazione a riconoscerle una portata applicativa amplissima» (*ivi*, 178).

Circa le attuali istanze di abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione, va ricordato che è all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (e reperibile sul sito internet di quest'ultima) l'ampia proposta di legge ordinaria d'iniziativa parlamentare n. 1985 presentata nel corso dell'attuale legislatura il 23.1.2014. Tale proposta - che fa seguito alla n. 2972 presentata il 30 luglio 2007 nel corso della XV legislatura - è costituita da 89 articoli e reca «Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione». Il suo esame è cominciato il 9 settembre 2015 per interrompersi immediatamente ed essere rinviato a data da destinarsi. Nelle intenzioni espresse dai suoi stessi promotori, la riforma è concepita quale «naturale prosecuzione» di un percorso intrapreso con la l. 6/2004 e destinato a dare piena attuazione al «principio di tendenziale capacità d'agire della persona» mediante la «soppressione delle misure "protettive" di vecchio stampo, nonché attraverso il superamento della concezione su cui queste si reggevano, rappresentata dall'idea della generale *deminutio* formale del soggetto "protetto", del quale veniva sacrificata ogni stilla di sovranità». Sul tema dell'abrogazione v., in dottrina, Cendon- Rossi, *Rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione*, Key, 2014, 9 ss. (volume che riproduce integralmente il testo della proposta di legge n. 1985), nonché - da ultimo - Porcelli, *Interdizione e inabilitazione: verso l'abrogazione?* in *Riv. giur. Molise e Sannio*, 2016, 105 ss. (ma leggibile anche all'interno del sito internet www.personaedanno.it).

Nel senso della persistente vigenza dell'interdizione e dell'inabilitazione a seguito della riforma del 2004 v. almeno Anelli, *Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia*, negli *Studi Schlesinger*, V, Giuffrè, 2004, 4175 ss. e spec. 4196, e Bonilini, 17 ss. Sulla mancata abrogazione dei due tradizionali istituti del Titolo XII v. pure - da ultimo - Piccinni, 513 ss., la quale peraltro avanza dubbi circa la compatibilità di essi con la Costituzione.

Nel senso che l'attività ermeneutica deve tendere, ancor prima che all'inveramento della volontà del legislatore storico, all'attribuzione di un significato non nullo agli enunciati normativi, depone l'art. 12, comma 1°, preleggi, sul cui carattere normativo v. almeno Tarello, *L'interpretazione della legge*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, I, 2, Giuffrè, 1980, 287 ss. e spec. 305 ss., nonché - da ultimo - Velluzzi, nel *Commentario Gabrielli*, Utet Giuridica, 2012, *sub* artt. 12-14 preleggi, 216 ss. e spec. 257, nt. 103.

In senso contrario all'abrogazione tacita dell'interdizione e dell'inabilitazione attraverso l'applicazione generalizzata dell'amministrazione di sostegno v., per tutti, Bonilini, 26, secondo cui, «anche a voler ammettere che l'interdizione giudiziale costituisca un'onta, e non sia tale, invece, un'amministrazione di sostegno fotocopia della medesima interdizione, [...] non si vede quale minore disagio, a parte i costi e la celerità della procedura, procuri l'amministrazione di sostegno al suo beneficiario, il quale, appunto, si veda destinatario di tutte, o quasi, le norme relative all'interdetto giudiziale».

(*) **Contributo pubblicato in base a *referee*.**